

COPIA 7



Visto, in copie
me i Procuratori
dott. Barberi, dr. Palermo
& dott. Isola (a Porto
cillo) e copie
in un 12 polt
pr
me

N° 1126/2019 Prot. 19.02

PROTOCOLLO D'INTESA

IN MATERIA DI INDAGINI FINALIZZATE ALLA APPLICAZIONE DI MISURE DI
PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI

1. 28/3/2019

TRA

IL PROCURATORE GENERALE

il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, il Procuratore *Gia Sava* distrettuale e i Procuratori della Repubblica del Distretto di Caltanissetta.

Premesso che:

la Legge 17 Ottobre 2017 n. 161 ha introdotto significative modifiche al Decreto Legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 riguardanti le misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, con evidente finalità di ulteriore potenziamento dell'azione di aggressione agli accumuli illeciti di ricchezza da parte degli indiziati di mafia e di altri delitti ritenuti espressivi di pericolosità sociale, ampliando, in particolare, la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione, con l'inserimento dei soggetti indiziati dei reati di cui agli artt. 640-bis, 612 bis e 416 finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,321, 322 e 322-bis del Codice Penale;

la suddetta Legge n. 161/2017, con la modifica dell'art. 4, lett. d), D. Lgs. n. 159/2011, ha altresì esteso la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione in materia di terrorismo agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 1-quater, Cod. Proc. Penale, all'evidente fine di potenziare, anche in tale settore, il ricorso al sistema della prevenzione come strumento di contenimento di tale pericolosità qualificata;

la ripetuta Legge 17 Ottobre 2017 n. 161, in linea con l'istituzione di una competenza esclusiva del Tribunale del capoluogo del Distretto ove dimora la persona (con la sola esclusione dei Tribunali di S. Maria Capua Vetere e di Trapani), ha modificato gli articoli 5 e 17 del D. Lgs. n. 159/2011, attribuendo al Procuratore Distrettuale la titolarità dell'azione di prevenzione;

con l'appena citata modifica degli artt. 5 e 17 del D. Lgs. n. 159/2011, tuttavia, è stata attribuita anche al Procuratore della Repubblica presso il Circondario ove dimora la persona la titolarità dell'azione di prevenzione per i soli casi di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), i), i-bis) e i-ter), "previo coordinamento con il Procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto";

la Corte Costituzionale, con sentenza 24 Gennaio - 27 Febbraio 2019, n. 24 (in G.U. 1ª S.S. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "... l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal Capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a), ..." del medesimo Testo normativo, e ciò sulla base del rilevato difetto di tassatività delle nozioni di "abituale dedito" e di "traffici delittuosi" in quest'ultima disposizione contenute;

[Signature]

1

[Signatures]

pertanto, il richiamo alla norma recentemente dichiarata (nella parte poc'anzi precisata) costituzionalmente illegittima contenuto nel successivo art. 5, co. 2, del D. Lgs. n. 159/2011 deve intendersi limitato solo ai soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 1 del medesimo Testo normativo;

la riforma di cui alla più volte ricordata L. n. 161/2017 ha, infine, disciplinato i casi di concorrente titolarità del potere di proposta di prevenzione patrimoniale attribuita ai Questori e al Direttore della DIA, prevedendo un costante raccordo informativo con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale capoluogo del Distretto, volto ad evitare che si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti;

Considerato che:

la previsione di una competenza concorrente tra Procuratore Distrettuale e Procuratore Circondariale, e la possibile convergenza tra investigazioni per attività di prevenzione e indagini penali, impongono l'adozione di strumenti organizzativi condivisi idonei a regolare adeguatamente tali casi, al fine di ottimizzare le risorse e di non compromettere la portata innovativa degli interventi legislativi che hanno come obiettivo un più efficace contrasto alla criminalità organizzata;

la pluralità dei titolari dell'azione di prevenzione, Procuratore Distrettuale, Procuratore Circondariale, Questore e Direttore della DIA, impone un'azione sinergica tra i diversi titolari e l'individuazione di modalità operative da tradurre in strumenti organizzativi condivisi volti alla massima estensione ed efficacia del sistema della prevenzione;

CONCORDANO

Al fine di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni di indagini in ambito distrettuale:

- 1) il Procuratore Circondariale, nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lett. *c)* (con il limite in premessa chiarito), *i)*, *i-bis)* e *i-ter)* del Decreto Legislativo 6 Settembre 2011 n. 159, e con riferimento ai soggetti che dimorino nel Circondario, informa tempestivamente della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione personale, ovvero dell'avvio di indagini patrimoniali funzionali al procedimento di prevenzione, il Procuratore Distrettuale, al fine di consentire a quest'ultimo di segnalare eventuali ragioni di pregiudizio rispetto a indagini penali e/o di prevenzione in corso e di verificare la sussistenza di elementi utili da offrire a sostegno della proposta;
- 2) il Procuratore Distrettuale, qualora ravvisi l'incidenza della proposta di prevenzione con indagini penali e/o di prevenzione in corso presso il proprio Ufficio, concorda con il Procuratore proponente le modalità di attuazione del coordinamento;
- 3) il Procuratore Distrettuale, allorché ritenga, sulla base di indagini del proprio Ufficio, che sussistano le condizioni per l'avvio di un procedimento di prevenzione nei confronti di soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 4, comma I, lettere *c)* (con il limite di cui sopra), *i)*, *i-bis)* e *i-ter)* del Decreto Legislativo n. 159/2011 e dimoranti in diverso



Circondario, informa tempestivamente il Procuratore Circondariale al fine di concordare soluzioni attuative del coordinamento;

- 4) il Procuratore distrettuale, qualora all'esito del raccordo informativo con il Questore e/o il Direttore della DIA ha notizia dell'avvio di indagini di prevenzione patrimoniale da parte di questi ultimi nei confronti di soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) (sempre con il limite anzidetto), i), i-bis) e i-ter) del Decreto Legislativo 6 Settembre 2011 n.159 e dimoranti in diverso Circondario, informa tempestivamente il Procuratore Circondariale perché valuti l'eventuale incidenza con indagini penali e/o di prevenzione in corso;
- 5) il Procuratore Distrettuale e il Procuratore Circondariale, nei casi che precedono, individuano soluzioni condivise per l'esercizio dell'azione di prevenzione e per lo svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero in udienza assicurando, in ogni caso, l'implementazione delle informazioni e degli elementi utili per sostenere la proposta di prevenzione anche nella fase di appello, garantendo la completezza del fascicolo e degli elementi informativi integrativi sopravvenuti;

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello cura il collegamento e il reciproco scambio informativo tra gli Uffici Requirenti del Distretto, vigilando sulla puntuale applicazione del presente protocollo.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, d'intesa con il Procuratore Distrettuale, al fine di verificare l'attuazione del presente protocollo e assicurarne l'eventuale implementazione, promuove riunioni con i Procuratori del Distretto con cadenza almeno annuale.

Sottoscritto 28/3/2015

A. De Luca
P. M.
G. M. M.
M. M. M.

N. _____ Reg. Prop. Mis. Prev.



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Enna**

Enna, _____.

**Al Sig. Procuratore della Repubblica
CALTANISSETTA**

e, p.c.

**Al Sig. Questore
ENNA**

**Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
ENNA**

**Al Sig. Dirigente del Centro Operativo DIA
CALTANISSETTA**

OGGETTO: Misura/e di prevenzione ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 a carico di:

Ai fini del “*previo coordinamento*” ex art. 5 co. 2 (e 17 co. 2) D. Lgs. n. 159/2011, si comunica che, salve eventuali esigenze investigative ostative che codesta A.G., se sussistenti, vorrà indicare tempestivamente (e, comunque, non oltre il termine di giorni 30 dal ricevimento della presente), questo Ufficio, sulla base di segnalazione formulata da _____ (*menzionare Organo di P.G. segnalante*) e ai sensi degli artt. 4 (e 16) del succitato Testo normativo, intende avanzare al Tribunale di Caltanissetta (competente al riguardo, quale Tribunale del capoluogo del Distretto, ai sensi dell’art. 5, co. 4, del ripetuto D. Lgs. n. 159/2011) proposta per l’applicazione della misura di prevenzione personale _____ (*dire quale*) (*e di misura di prevenzione patrimoniale*) nei confronti del nominato in oggetto.

Si rappresenta che, decorso il termine sopra indicato senza che venga segnalata la sussistenza di ragioni ostative, questa Procura della Repubblica procederà senz’altro all’inoltro della proposta anzidetta.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
- Dr. Massimo PALMERI -**